

Ordinanza del Presidente n. 43 del 29 AGO, 2023

Oggetto: Revoca dell'ordinanza n. 40 del 24/08/2023 avente ad oggetto "Interdizione temporanea della navigazione per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km. 17+670 e la prog. Km 17+710 in Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI), dalle ore 10:00 del 24/08/2023 e fino a successivo atto di revoca".

Il Presidente

VISTO

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R. n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;

- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che, in data 23/08/2023, il personale consortile constatava la presenza di grossi arbusti all'interno dell'alveo del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra la prog. Km. 17+670 e la prog. Km 17+710, all'interno del territorio comunale di Cassinetta di Lugagnano;
- che, per quanto sopra, il Consorzio Est Ticino Villorresi, quale soggetto competente, ha ritenuto che nel tratto in questione non vi fossero le condizioni di sicurezza necessarie affinché potesse essere effettuata la navigazione;
- che, pertanto, con ordinanza n. 40 del 24/08/2023 l'Ente consortile ha disposto l'interdizione della navigazione per qualsiasi tipologia unità di navigazione, lungo il predetto tratto di Naviglio Grande a partire dalle ore 10:00 del 24/08/2023 sino al momento della cessazione delle condizioni e delle ragioni di urgenza e sicurezza che ne rendevano necessaria l'adozione ossia fino a successivo atto di revoca;
- che gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi sono stati eseguiti ed ultimati e, pertanto, sono cessate le condizioni e le ragioni di urgenza e sicurezza che rendevano necessaria l'interdizione temporanea della navigazione nel tratto di Naviglio Grande sopra indicato;
- considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza n. 40 del 24/08/2023 avente ad oggetto "**Interdizione temporanea della navigazione** per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km. 17+670 e la prog. Km 17+710 in Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI), dalle ore 10:00 del 24/08/2023 e fino a successivo atto di revoca".

DISPONE

1. La riapertura della navigazione per qualsivoglia unità di navigazione lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. km 17+670 e la prog. Km 17+710 in Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI).
2. Di dare opportuna comunicazione della presente agli Enti ed ai soggetti interessati.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente
Alessandro Folli



Milano, sede consortile **29 AGO. 2023**